

## ALLEGATO A

### **LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI BENI MOBILI DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE DIVENUTI INSERVIBILI O NON PIU' IDONEI ALL'USO**

#### **1. Ambito di applicazione e definizione**

1.1 Le presenti Linee Guida dettano indirizzi e criteri da osservarsi nel procedimento per la gestione dei beni mobili di proprietà dell'Agenzia divenuti inservibili o non più idonei all'uso.

1.2 Per "beni mobili" s'intendono: oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici, arredi, apparecchiature, libri, materiale informatico, nonché veicoli di proprietà dell'ente, ferma restando la normativa speciale materia di beni mobili registrati, autoveicoli, natanti, oggetti d'arte non considerati indisponibili ai fini inventariali, beni mobili di terzi rinvenuti in immobili di proprietà o in possesso dell'ente qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di 30 giorni a far data dall'invito notificatogli tramite PEC o raccomandata a/r, e ancora attrezzi e beni diversi. Il presente elenco ha valore esemplificativo e non esaustivo.

1.3 Le disposizioni per l'attuazione delle presenti Linee guida vengono assunti, con determinazione dirigenziale, dal dirigente competente in base al vigente ordinamento interno.

#### **2. Inservibilità dei beni o inidoneità all'uso**

2.1 I beni mobili divenuti inservibili o inidonei all'uso vengono dichiarati, con determinazione dirigenziale, "fuori uso".

2.2 Per beni inservibili o inidonei all'uso si intendono:

- i beni divenuti inservibili per obsolescenza tecnica o sopravvenuta non conformità a normative sulla sicurezza;
- i beni inutilizzabili per mancanza di componenti di ricambio fondamentali non più reperibili sul mercato o i beni per i quali sia stata rilevata l'opportunità di sostituzione per motivate ragioni di convenienza economica;
- i beni non più utilizzati o proficuamente utilizzabili.

#### **3. Criteri per la cessione a terzi o attribuzione in uso a terzi dei beni mobili di proprietà dell'Agenzia dichiarati fuori uso**

3.1 Con determinazione dirigenziale viene stimato il valore residuo dei beni dichiarati fuori uso. Effettuata la valutazione del valore residuo, si procede nei seguenti modi:

- a. per i beni che hanno valore residuo di importo complessivamente superiore ad € 25.000,00, con la cessione della proprietà a titolo oneroso attraverso procedure di alienazione ad evidenza pubblica con pubblico incanto, secondo il criterio del maggior rialzo del valore del bene stimato posto a base di gara.
- b. per i beni che hanno valore residuo di importo complessivamente pari o inferiore ad € 25.000,00, con la cessione a titolo oneroso attraverso procedure di alienazione ad evidenza pubblica con procedura negoziata secondo il criterio del maggior rialzo del valore del bene stimato posto a base di gara, mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente per almeno 15 giorni, ferma restando la possibilità di effettuare ulteriori idonee forme di pubblicità dell'avviso. Si potrà procedere alla cessione a titolo

oneroso con procedura negoziata senza limite di valore quando il pubblico incanto di cui alla precedente lett. a) sia andato deserto e non si ritenga opportuno effettuare un secondo esperimento. La procedura potrà essere conclusa anche in presenza di un solo soggetto.

- c. nel caso le procedure di gara dovessero andare deserte o comunque risultare infruttuose sarà possibile esperire procedure di evidenza pubblica che, a seconda del bene, consentano l'accettazione di offerte alla pari e anche al ribasso;
- d. con la permuta di beni nell'ambito dei rapporti contrattuali tra pubbliche amministrazioni e imprese fornitrici e/o anche per facilitare agli appaltatori l'acquisto di beni fuori uso, a titolo di parziale o totale pagamento di beni da acquisire. Il valore dei beni permutati è computato in detrazione dal prezzo finale concordato con l'impresa fornitrice anche qualora essi siano alienati ad impresa diversa, con eventuale conguaglio in denaro;
- e. per i beni la cui cessione a titolo oneroso mediante le procedure di evidenza pubblica abbia dato esito negativo oppure per i beni di valore residuo irrilevante o pari a "0", si procede con la cessione di proprietà a titolo gratuito.  
La cessione può essere disposta a favore di enti pubblici o strutture di pubblica utilità, istituzioni scolastiche, associazioni o altri soggetti non aventi fine di lucro, organismi di volontariato, di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia che si dichiarino interessati all'acquisizione dei beni utili per lo svolgimento dei loro compiti. A tal fine sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia specifici avvisi per acquisire manifestazioni di interesse da parte dei predetti soggetti.  
Nel caso in cui pervengano all'Agenzia manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e privati, dovrà essere data precedenza ai soggetti pubblici. Nel caso pervengano più manifestazioni di interesse si procederà con sorteggio pubblico.
- f. con il comodato d'uso gratuito qualora un soggetto esterno ne abbia fatta richiesta. Ricorrendone i presupposti, sarà predisposto lo schema del relativo contratto che andrà approvato con determinazione, previa condivisione dei contenuti con il comodatario. Il contratto di comodato sarà stipulato in forma di scrittura privata, con assunzione di tutti gli oneri nessuno escluso a carico dell'utilizzatore a titolo gratuito, e la consegna del bene avverrà a cura del consegnatario con verbale controfirmato da entrambe le parti.

3.2 I beni mobili che non sono stati ceduti a titolo oneroso o gratuito o attribuiti in uso a terzi, esperite le procedure sopra indicate, possono essere destinati a smaltimento o rottamazione nel rispetto delle disposizioni in materia. Possono essere destinati a smaltimento o rottamazione anche i beni dichiarati fuori uso per i quali sia stato dichiarato un valore residuo pari a "0" e che risultino palesemente non appetibili in quanto i costi per renderli funzionanti o a norma sarebbero eccessivamente onerosi.

3.4 In caso di cessione della proprietà a titolo gratuito il servizio competente provvede all'assegnazione dei beni con predisposizione della documentazione e dell'atto contrattuale di trasferimento della proprietà previa adozione di apposito provvedimento dirigenziale ed alla consegna mediante sottoscrizione di apposito verbale.

3.5 In caso di cessione della proprietà a titolo oneroso è in capo al servizio competente la predisposizione della documentazione e dell'atto contrattuale mediante scrittura privata per il passaggio di proprietà mediante vendita/permuta dei beni, previa adozione di apposito provvedimento dirigenziale, ed alla consegna mediante sottoscrizione di apposito verbale.

3.6 In ogni caso, qualunque possibile onere di trasporto e/o ripristino di parti del bene mobile è a carico del soggetto cessionario della proprietà o del comodatario.

#### ***4. Disposizioni finali***

4.1 Per quanto non espressamente illustrato negli indirizzi e criteri individuati dalle presenti Linee guida si fa rinvio alle normative vigenti per gli Enti Pubblici in materia di alienazione e cessione di beni mobili.